

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER  
FAMIGLIE MONOGENITORIALI**

(Art. 6 lett. e del Regolamento per l'erogazione  
dell'assistenza)

**N. 10/2021**

### **Art. 1 - Oggetto**

Cassa Forense, ai sensi dell'art. 6, lett. e) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e come da delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 dicembre 2021, indice per l'anno 2021 un bando per l'assegnazione di contributi, fino allo stanziamento dell'importo di € 500.000,00, in favore degli iscritti che siano nucleo monogenitoriale, ovvero famiglia a genitore unico, e che abbiano nello stato di famiglia almeno un figlio di età inferiore a 26 anni, a proprio totale ed esclusivo carico economico, nei cui confronti non vi sia obbligo altrui di mantenimento.

### **Art. 2 - Destinatari**

Sono destinatari del bando gli Avvocati e i Praticanti avvocati che, alla data della sua pubblicazione, siano iscritti alla Cassa o con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi ai sensi dell'art. 20 della L. n° 247/12 né cancellati dall'Albo/Registro dei praticanti avvocati e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

### **Art. 3 - Importo**

Il contributo erogato in unica soluzione è di € 1.000,00 per ciascun figlio.

Per coloro che abbiano già beneficiato della provvidenza in forza del medesimo bando indetto negli anni 2019 (bando n. 6/2019) e/o 2020 (bando n. 6/2020), il contributo è ridotto del 50%.

### **Art. 4 – Requisiti per la partecipazione**

Per la partecipazione al bando e l'ammissione in graduatoria di cui al successivo art. 6 sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere nucleo monogenitoriale, ovvero famiglia a genitore unico, nello specifico:
  - genitore vedovo;
  - genitore single con figlio non riconosciuto dall'altro genitore;
  - genitore single con figlio adottato;
  - genitore single separato/divorziato con figlio per il quale nessun obbligo di mantenimento è stato posto a carico dell'altro genitore;

- b) avere, alla data di presentazione della domanda, nello stato di famiglia almeno un figlio di età inferiore a 26 anni, a proprio totale ed esclusivo carico economico, nei cui confronti non vi sia obbligo altrui di mantenimento;
- c) essere in regola, alla data di pubblicazione del bando, con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5) per l'intero periodo di iscrizione alla Cassa, comunque, da data non antecedente al 1975 e per i pensionati dall'anno successivo al pensionamento.

#### **Art. 5 - Modalità e termini della domanda**

La domanda per l'assegnazione del contributo sottoscritta dal richiedente deve essere inviata entro le ore 24,00 del 31 marzo 2022 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it).

Unitamente alla domanda il richiedente deve produrre, sempre con modalità telematica:

- a) certificato stato di famiglia, ovvero autocertificazione contenente i dati anagrafici di ciascun componente;
- b) autocertificazione che il figlio/i figli sono a totale ed esclusivo carico economico del richiedente e non vi sia obbligo altrui di mantenimento;
- c) attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2022, senza la segnalazione di omissioni e/o difformità.

Le domande carenti degli elementi essenziali che non consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, l'istante dovrà produrre, nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione, le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste da Cassa Forense.

#### **Art. 6 – Graduatoria**

I contributi sono erogati, fino ad esaurimento dell'importo complessivo previsto dal bando, secondo una graduatoria formata in ordine crescente dei valori ISEE.

In caso di parità dei valori ISEE la precedenza è determinata dal maggior numero dei figli.

La graduatoria prevede la priorità in favore dei richiedenti che siano in regola con il

pagamento integrale di tutti i contributi minimi dall'anno 2015 all'anno 2020, se dovuti. In deroga al principio di graduazione sulla base del valore ISEE, i richiedenti non in regola con il pagamento integrale di tutti i contributi minimi dovuti dall'anno 2015 all'anno 2020, sono collocati nella graduatoria in posizione successiva rispetto a coloro che, alla data di pubblicazione del presente bando, sono in regola con il pagamento integrale di tutti i contributi minimi dovuti dall'anno 2015 all'anno 2020. Sono considerati in regola anche i richiedenti che, alla data di pubblicazione del presente bando, abbiano richiesto ed ottenuto la rateazione dei contributi minimi dovuti e siano in regola con il pagamento delle rate già scadute per il medesimo periodo.

Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet la graduatoria senza indicazione del nominativo ma con codice meccanografico/numero di protocollo domanda, valore ISEE utilizzato ai fini della graduatoria e numero dei figli. Con la presentazione della domanda si autorizza, inoltre, Cassa Forense ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni prodotte dal richiedente.

Il Presidente

*Avv. Valter Militi*

*Pubblicato il 22 dicembre 2021*